

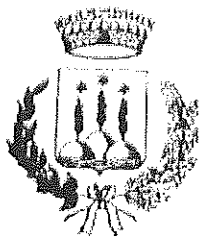
COMUNE DI PIEVEPELAGO

Provincia di Modena

Piazza Vittorio Veneto 16

41027 Pievepelago (Modena)

Fax 0536-72025 P.Iva 00632850368



UFFICIO DEL SINDACO

Ferroni Corrado

Telefono: 053671322 int. 11

E-mail: sindaco@comune.pievepelago.mo.it

Pec: comune@cert.comune.pievepelago.mo.it

ORDINANZA N.21

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19: DISPOSIZIONI IN MERITO AL MERCATO CONTADINO KM ZERO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 16-05-2016 è stato istituito in via sperimentale e a frequenza settimanale, il mercatino contadino a Km "0" per la vendita dei prodotti agricoli con decorrenza 01/06/2021- 15/11/2021;

Visti i vari provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna per la prevenzione alla diffusione e il contenimento del virus Sars- Covid- 19;

Visto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio di diffusione del virus Sars-Covid-19;

Considerato che il Governo e la Regione Emilia Romagna hanno emanato provvedimenti per la ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio;

Ritenuto necessario, a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria, individuare specifici criteri e prescrizioni di sicurezza per la gestione del Mercato contadino, al fine di garantire il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19, stabilite con i provvedimenti del governo e dai protocolli regionali anche se il numero dei partecipanti è limitato;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L);

ORDINA

che il Mercato contadino a Km "0" si svolga con le seguenti modalità:

- all'interno dell'area mercatale è obbligatorio l'uso della mascherina e dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- il rispetto da parte della clientela del divieto di assembramento;
- ogni imprenditore agricolo ha l'obbligo di adottare le seguenti misure:
 - frequente pulizia e igienizzazione delle attrezzature;
 - igienizzazione frequente delle mani e/o utilizzo di guanti monouso;
 - provvedere alla disinfezione delle mani o dei guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro;
 - mettere a disposizione della clientela soluzioni di disinfezione delle mani;
 - il confezionamento sarà esclusivamente ad opera dell'imprenditore agricolo;

- l'accesso al banco di vendita dovrà essere regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile, i percorsi di entrata e uscita;
- il rispetto di ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

Le disposizioni della presente ordinanza hanno valenza per tutto il periodo di emergenza stabilito ai fini del contrasto alla diffusione del virus Sars-Covid-19.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni.

La Polizia Locale e tutti gli organi di polizia sono incaricati dei necessari controlli all'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Comune di Pievepelago e nella relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Pievepelago, 10 giugno 2021

IL SINDACO
Ferroni Corrado

